

4. CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - SENTENZA 2 APRILE 2000 N. 5286

Conto corrente bancario - Contratto stipulato ante legem n. 108/1996 - Tasso di mora superiore a quello previsto dalla l. n. 108 - Contratto c.d. usurario - Riduzione dei tassi alla soglia consentita.

In un contratto di conto corrente bancario stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/1996 i tassi applicati agli interessi di mora, se superiori alla soglia stabilita dalla stessa legge, sono da ritenersi comunque "usurari" e pertanto la clausola che li prevede è da considerarsi applicabile sino alla soglia consentita. Infatti anche se non si aderisce alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile), tuttavia non si può continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale e di un rapporto che non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive e, in particolare, che, ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto (massima non ufficiale).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Lecce, avverso il decreto in data 22 settembre 1983 del Presidente dello stesso Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto – in solido con A.M. - il pagamento della somma di lire (*omissis*), con interessi al tasso del 28%, in favore della banca (*omissis*), a titolo di scoperto di conto corrente: a fondamento dell'opposizione, deduceva l'iniquinà del regolamento pattizio degli interessi, rescindibile per lesione *ultra dimidium*, attesa la sproporzione tra tassi attivi e passivi, nonché, quale erede del fideiussore A.M., la nullità della fideiussione sotto vari profili.

Costituitasi, la banca chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza non definitiva del 26 giugno 1986, il tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo, disponendo ulteriore istruttoria per determinare il credito della banca.

Con ordinanza collegiale del 28 maggio 1992 disponeva un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio e, con sentenza definitiva del 28 aprile 1995, condannava il M. al

pagamento della somma di lire (*omissis*), con interessi al 28% dal 1° ottobre '82 al soddisfo.

L'impugnazione proposta dal M. veniva accolta dalla Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 5 marzo 1998, limitatamente all'importo delle spese processuali di primo grado, confermando nel resto la sentenza gravata.

Con riferimento ai motivi di appello, la Corte territoriale osserva:

che non sussisteva carenza assoluta od insufficienza della motivazione, atteso che i primi giudici avevano individuato il *thema decidendum* nella sentenza non definitiva, limitandosi a recepire le risultanze della consulenza tecnica con quella definitiva, tanto più che, se le eccezioni formulate dall'opponente erano state disattese solo implicitamente, comunque esse erano state riproposte in sede di gravame, in cui andavano esaminate; che il Tribunale aveva correttamente emesso una statuizione di condanna, pur revocando il decreto ingiuntivo, perché nel giudizio di opposizione attore in senso sostanziale è l'opposto, il quale aveva introdotto la domanda con ricorso, contenente la richiesta di condanna; che, quanto alla invocata rescindibilità del contratto, non era stata neppure dedotta la configurabilità di contratto c.d. usurario, dovendosi comunque considerare che la pattuizione di interessi ultralegali nulla ha a che vedere con gli interessi attivi, giacché i primi ineriscono a disponibilità di somme per il correntista; che neppure a livello di prospettazione v'era menzione degli altri elementi prescritti per la rescissione, ossia lo stato di bisogno, il nesso causale con la sproporzione della prestazioni, l'approfittamento dello stato medesimo; che dalla documentazione in atti risultava pattuito un interesse del 21% con scrittura del 7 ottobre 1976, mentre, con scrittura del 16 settembre 1982, il M. si era obbligato a corrispondere il tasso del 25% e del 28% nel caso - che si era verificato - di inosservanza delle scadenze concordate per l'estinzione del conto corrente ordinario: v'era stata, quindi, espressa pattuizione di interessi ultralegali per il credito sia sulle rimesse che sul saldo; che avendo i primi giudici parzialmente accolto l'opposizione, v'erano le condizioni per una parziale compensazione delle spese processuali, la cui liquidazione era stata in ogni caso eccessiva; che, in definitiva, le spese del doppio grado del giudizio andavano compensate per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del M.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso con nove motivi.

Resiste il (*omissis*) s.p.a. (già banca (*omissis*)) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il nono motivo, deduce che la pretesa della banca di interessi nella misura del 28% deve ritenersi comunque usuraria, per violazione della normativa antiusura che ha modificato l'art. 644 c. p., trattandosi di misura superiore al tetto massimo stabilito nei vari periodi di riferimento, con apposito decreto del Ministro del Tesoro, sulla base della media dei tassi praticati sul mercato.

La censura è fondata, nei limiti di seguito precisati.

L'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura", pubbl. su G.U. n. 58 del 9 marzo 1996, suppl. ord.), nel sostituire l'art. 644 c. p., ha previsto che "la legge stabilisca il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (3° comma); l'art. 2, 4° comma, ha individuato la soglia usuraria nel "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà"; l'art. 4, infine, ha sostituito il secondo comma dell'articolo 1815 c.c., nel senso che "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Va subito detto che, proprio con riferimento a tale ultima disposizione, la non copiosa, giurisprudenza di merito e la dottrina si sono occupate essenzialmente del problema delle conseguenze sui contratti di mutuo già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova normativa in altri termini, con esclusivo riguardo alla natura compensativa degli interessi pattuiti.

Tuttavia, non v'è ragione per escluderne l'applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga accedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3° comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1° comma, c.c., nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura".

Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge.

Ciò premesso, va anche precisato che una pattuizione di interessi intervenuta prima della entrata in vigore della legge n. 108/96 non può, stante il principio di cui all'art. 25, 2° comma, Costituzione, essere ritenuto penalmente rilevante sol perché detti interessi risultino superiori alla soglia fissata: ove il ricorrente (pur nella non chiara prospettazione

del motivo sul punto) abbia inteso lamentarsi per la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della natura criminosa della pretesa della banca, per questo aspetto la censura non potrebbe trovare accoglimento.

La Corte di merito, invece, avrebbe dovuto considerare che, alla stregua della nuova normativa, gli interessi concordati (in particolare, al tasso del 28%, applicato in sede di condanna da parte del tribunale, con decorrenza dal 1° ottobre 1982 e sino al soddisfo) erano divenuti usurari, in altri termini, che la nuova normativa aveva travolto la relativa clausola.

A tale conclusione non è di ostacolo la circostanza che la pattuizione degli interessi sia avvenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Sotto un primo profilo, va osservato che nel caso di specie non si pone il problema se il combinato disposto degli artt. 1339 e 1419, 2° comma, codice civile sia applicabile nell'ipotesi in cui la norma imperativa non prevede una clausola sostitutiva, limitandosi ad eliminare la clausola illecita (problema che si potrebbe porre, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 1813, 2° comma, codice civile, nel caso di interessi pattuiti nell'ambito di un contratto di mutuo stipulato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa), dal momento che non si tratta di non attribuire alcun interesse, ma di sostituire un tasso diverso a quello divenuto usurario.

Sotto altro profilo, se è vero che nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato, in via di principio, che il giudizio di validità deve essere condotto alla stregua della normativa in vigore al momento della conclusione del contratto, è anche vero che in dottrina è stato posto in rilievo come, verificandosi un concorso tra autoregolamentazione pattizia ed autoregolamentazione normativa, si renda insostenibile la tesi che subordina l'applicabilità dell'articolo 1419, 2° comma, c.c. all'antiorità della legge rispetto al contratto, poiché l'inserimento ex art. 1339 c.c. del nuovo tasso incontra l'unico limite che si tratti eseguite (in tutto od in parte).

D'altro canto, la tesi ha trovato l'autorevole avallo della Corte Costituzionale nella sentenza 204 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c.c. proprio sulla base della considerazione che, pur avendo carattere innovativo la legge 154/92 e non applicandosi retroattivamente, tuttavia ciò non implica che la disciplina precedente acquisti carattere ultrattivo, tale da consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista non solo le obbligazioni principali sorte prima dell'entrata in vigore della legge 154 del 1992, ma anche quelle successive, in modo da attribuire efficacia permanente alla illimitatezza del rapporto di garanzia.

In altri termini, l'innovazione legislativa, che stabilisce la nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, ma esclude che si producono ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti.

Sia pur con riferimento alla problematica riguardante il contratto di mutuo, ma con argomenti del tutto sovrapponibili alla fattispecie che qui interessa, la dottrina ha osservato, in via generale, che, l'obbligazione degli interessi non si esaurisce in una sola prestazione, concretandosi in una serie di prestazioni successive e, in particolare, che, ai fini della qualificazione usuraria dell'interesse, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto, come si evince anche dall'articolo 644-ter c. p. (introdotto dall'articolo 11 l. n. 108/96), a mente del quale "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale".

La tesi, poi, trova riscontro nella giurisprudenza penale di questa corte secondo cui in tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo sostanziale del reato (così, Cass. sez. I, 11055/98, imp. D'Agata e altri). Non sembra superfluo aggiungere che, quando anche non si volesse aderire alla configurabilità della nullità parziale sopravvenuta (come sembra preferibile), tuttavia non si potrebbe comunque continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria, a fronte di un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito, come nel caso di specie, il, cui il M. è stato condannato a corrispondere interessi del 28% dal 1° ottobre 1982 al soddisfo. Il ricorrente ha espressamente prospettato l'usurarietà dell'interesse sotto il profilo dell'eccedenza rispetto al c.d. tasso soglia: conseguentemente, il motivo va accolto in questi termini e la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte d'appello di Lecce, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati in tema di interessi a seguito dell'entrata in tema di interessi a seguito della legge 108/96, procederà a nuova determinazione sul punto, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi otto motivi del ricorso; accoglie il nono motivo per quanto di ragione;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra

sezione della Corte d'appello di Lecce.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2000.